



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>2919</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>26/06/2017</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL PEC
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI
E p.c.	Sigg. Consiglieri
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5C3				
			35	2017	AS	bb

<b>Oggetto:</b>	<b>SPLIT PAYMENT – le novità della manovra correttiva e l’impatto per gli Ordini professionali.</b>
-----------------	---

Gentili Colleghe e Colleghi,

si comunica che è stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 50/2017 che contrariamente a quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.1/E del 09/02/2015, ha esteso lo *split payment*, alle operazioni verso tutti gli enti e soggetti pubblici a decorrere dal prossimo 1° luglio 2017.

Infatti, già oggi, il meccanismo dello *split payment* impone ai fornitori della Pubblica Amministrazione di incassare fatture senza IVA perché questa è versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione all’Erario, ma in base alle novità introdotte dal D.L. 50 del 2017, dal 1° luglio 2017 tale sistema di gestione dell’IVA dovrà applicarsi anche ad altre tipologie di soggetti.

Nel dettaglio, l’art. 1, comma 1, lett. a), del citato decreto legge prevede l’applicazione dello *split payment* per le operazioni verso:

1. pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall’Istat;
2. autorità indipendenti;
3. **pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D. Lgs n. 165/2001;**
4. società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
5. società controllate da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni;
6. società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai due punti precedenti;
7. società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.



Occorre dunque fare riferimento all'art. 1, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001.

La norma dispone che per amministrazioni pubbliche si intendono *“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, **tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”***.

Ciò posto, non sembrano esserci dubbi circa l'applicabilità dello *split payment* anche agli enti pubblici non economici, categoria giuridica in cui è compreso il CONAF, in quanto rientranti nella definizione di amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 1, comma 2, D. Lgs n. 165/2001.

Così disponendo, il D. L. n. 50/2017 ha ampliato l'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti oggi non più solo circoscritto ai soggetti specificamente individuati dalla Legge di Stabilità per il 2015.

L'atto del Senato n. 2583 del 15 giugno 2017, che ha approvato il D. L. n. 50/2017, non ha modificato la previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a) di cui trattasi. Le uniche modifiche apportate in sede di conversione in legge sono meramente linguistiche/grammaticali.

Pertanto, la previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a) è in vigore dal 24 aprile 2017, data di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

**Gli Ordini quindi - come anche le Casse di previdenza dei professionisti sono ora inclusi e per questo devono considerare che tutte le operazioni per le quali viene emessa fattura dal 1° luglio sono soggette alla scissione dei pagamenti.**

Quest'interpretazione è stata confermata per via ufficiosa anche da colloqui tra Consiglio Nazionale dei commercialisti e l'Agenzia delle Entrate, la quale dovrà probabilmente rivedere a breve la sua posizione in un nuovo documento di prassi. Atteso il fatto che i tempi sono molto stretti, verificato che mancano solo pochi giorni al 1° luglio ed è **necessario organizzarsi**, il citato Consiglio Nazionale ha già chiesto «nelle competenti sedi istituzionali» una proroga, almeno fino a dicembre per consentire agli Ordini locali di organizzarsi e non è escluso che questa venga concessa con il differimento del versamento dell'Iva a dicembre.

Le modalità di attuazione delle nuove norme saranno chiarite con un decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, che si legge nell'informativa dei commercialisti «avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 23 maggio» ma che è ancora in fase di elaborazione. Inoltre resta



ancora da capire - e forse il decreto in questo potrebbe essere d'aiuto - se l'obbligo si estende anche alle società partecipate da Consiglio nazionale.

**Ciò considerato, nelle more di uno specifico intervento dell'Agenzia delle Entrate, anche il CONAF sollecita tutti gli Ordini territoriali a recepire con effetto dal 01.07.2017 il nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti per tutti i rapporti con i propri fornitori.**

## ASPETTI OPERATIVI

Il regime dello split payment comporta che il fornitore debba emettere la fattura nei confronti dell'Ente pubblico addebitando l'IVA.

A quel punto, l'Ente pubblico procede con due pagamenti distinti, ovvero:

- versa al fornitore il corrispettivo per la cessione di beni o la prestazione di servizi senza l'importo dell'IVA da esso addebitata;
- versa all'Erario l'importo dell'IVA addebitata in fattura da parte del fornitore.

### ATTENZIONE



L'IVA addebitata in fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in quanto il versamento è stato effettuato dall'Ente pubblico.

Si tenga presente che il regime dello split payment comporta la necessità di modificare le modalità di emissione della fattura e della liquidazione dell'IVA. Infatti, come detto prima, l'Iva continua ad essere esposta nella fattura ma non verrà incassata dal cedente o prestatore, in quanto dovrà essere versata dal cessionario o committente direttamente all'Erario.

Di seguito si propone un esempio relativamente alla modalità di fatturazione nel regime di split payment. Un elettricista presta un servizio di manutenzione degli impianti elettrici ad un Ordine professionale. In tal caso, la fattura di tale artigiano ricade nel regime dello split payment e sarà emessa come segue:



Electricista Mauro Bianchi Via Milano, 10 35100 Padova	
	Spett. le Ordine di .....
Padova, 20 luglio 2017 Fattura num. 50 del 20.07.17	
Manutenzione impianto elettrico sede	
	Imponibile 1.500,00
	IVA 22% 330,00
	<b>TOTALE 1.830,00</b>
IVA a vs. carico ex art. 17.ter, D.P.R. 633/72	330,00
	<b>NETTO A PAGARE 1.500,00</b>
<i>Operazione con "scissione dei pagamenti" di cui all'art. 17.ter, D.P.R. 633/72</i>	

L'imposta continuerà ad essere indicata nella parcella, ma non genererà il debito nei confronti del fisco.

**Le parcelle emesse dai professionisti che operano con la PA non saranno più emesse con "IVA ad esigibilità differita", ma in regime di "scissione dei pagamenti".** Dovranno prestare particolare attenzione i professionisti che emetteranno la fattura elettronica, ricordandosi di compilare l'apposito campo destinato alle operazioni in split payment.

#### RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Il meccanismo di versamento dell'IVA sin qui menzionato, comporta soprattutto in quei soggetti che lavorano prevalentemente con la Pubblica Amministrazione che si generi una situazione creditoria ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tale situazione si viene a creare perché anche in presenza di operazioni attive soggette ad imposta, tali soggetti non potranno compensare l'imposta a debito con l'imposta a credito derivante dal ciclo passivo.

Al riguardo, la Finanziaria 2015, aveva previsto la possibilità di computare le operazioni assoggettate allo split payment tra quelle che consentono il rimborso annuale o trimestrale del credito IVA in base al requisito dell'aliquota media.

Inoltre, è stato previsto a favore dei soggetti che operano attraverso il meccanismo dello split payment il rimborso del credito IVA in via prioritaria.



Tale richiesta di rimborso in via prioritaria può essere effettuata per un ammontare non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle operazioni di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 effettuate nel periodo in cui si è avuta l'eccedenza d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.

Forse la novità con più impatto operativo sarà l'estensione di tale meccanismo alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.

Alcuni esempi di tali prestazioni possono essere:

- lavoratori autonomi esercenti arti e professioni;
- prestazioni di agenzia e di intermediazione;
- cessioni di brevetti.

Infatti, l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 comporterà che dal 1° luglio 2017 siano coinvolti nel regime dello split payment anche i soggetti che oggi risultano esclusi in quanto emittenti di fattura con assoggettamento a ritenuta.

#### ATTENZIONE



In tale meccanismo non saranno coinvolti i professionisti e le imprese in regime forfettario o dei minimi, ma solo perché le loro fatture non comportano un addebito d'imposta.

#### EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Come già illustrato, le nuove norme entrano in vigore a partire del 1° luglio del 2017.

Il decreto Legge è stato convertito con la LEGGE 21 giugno 2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (GU n.144 del 23/6/2017 Suppl. Ordinario n. 31).

#### AUMENTANO I RISCHI DI SANZIONI PER ERRORI IN FATTURA

L'incremento delle operazioni soggette a split payment aumenta il rischio di sanzioni per mancata indicazione in fattura di questo meccanismo. Restano fermi, invece, l'assoggettamento a sanzione della P.a. (pubblica amministrazione) per omesso, carente o ritardato versamento e l'assoggettabilità ad accertamento del fornitore. L'applicazione di sanzioni, inoltre, potrebbe derivare dalla non corretta indicazione delle operazioni nei nuovi modelli di comunicazione dati.

Per le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, o quando la fattura è chiesta dalla P.a., è il fornitore che emette il documento con l'indicazione «scissione dei pagamenti» o «split



payment». Nella circolare 15/E/2015 l'Agenzia ha sostenuto che, se manca questa indicazione, scatta la sanzione amministrativa da mille a 8mila euro (articolo 9, comma 1, Dlgs 471/97). Una sanzione onerosa che non pare in linea con il principio di proporzionalità; ciò anche considerando che, per il successivo comma 3, la pena può ridursi fino a metà del minimo per irregolarità di scarsa rilevanza, se non ostacolano l'accertamento delle imposte dovute.

Dovrebbe essere salva la non applicazione di sanzioni se il fornitore si è attenuto alle indicazioni del cliente sulla riconducibilità dell'operazione in ambito split payment, sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorché in modo irregolare. Questo dovrebbe valere, però, al di fuori dei casi in cui l'identificazione del soggetto come «destinatario» dello split payment è "pacificamente" riscontrabile (come ora dovrebbe essere per Pa e quotate).

Per le operazioni correttamente assoggettate a split payment, le Pa restano gli unici soggetti responsabili del versamento all'Erario dell'imposta. Pertanto, l'eventuale omesso o ritardato versamento è sanzionato in capo a queste ultime ai sensi dell'articolo 13 del dlgs 471/97 (30%). In caso di accertamento, invece, le Entrate si rivolgeranno al fornitore (in tal senso anche la risoluzione 75/E/2016). Si pensi, in particolare, a omesse o irregolari fatturazioni. Le "amministrazioni" che ricevono una fattura afferente l'attività commerciale con una minor imposta - o che non ricevono alcuna fattura - devono però procedere alla regolarizzazione all'articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997.

Quanto ai fornitori, le operazioni assoggettate a split payment vanno convogliate in due comunicazioni: quelle dei dati delle fatture e quelle delle liquidazioni Iva periodiche. Gli operatori devono infatti comunicare anche i dati delle fatture emesse con scissione dei pagamenti. L'unica eccezione è quella in cui la fattura sia transitata attraverso il Sistema di interscambio (in questo caso i dati sono considerati già acquisiti da parte delle Entrate). Eventuali errori (per omessa/errata trasmissione dei dati) sono puniti con una sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Le penalità sono dimezzate se si rimuovono gli errori entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Per la comunicazione dei dati delle liquidazioni, il fornitore deve indicare le operazioni in split payment riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza indicare la relativa imposta nell'Iva esigibile (rigo VP4). Gli errori sono puniti con una sanzione amministrativa da 500 a 2mila euro per ciascun modello (importi dimezzati per regolarizzazioni entro 15 giorni dal termine).

#### **CERTIFICAZIONE FACOLTATIVA DEI CESSIONARI PER EVITARE MALINTESI**

I cessionari e committenti saranno obbligati a rilasciare, su richiesta di cedente o prestatore, un documento attestante la loro riconducibilità fra i soggetti interessati allo split payment. La disposizione, introdotta in fase di conversione del decreto legge 50 del 24 aprile scorso, va a completare le modifiche all'articolo 17-ter del Dpr 633 del 1972, in tema di scissione dei pagamenti.

L'ampliamento dello split payment, coinvolgendo soggetti finora esclusi (color che addebitano «compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di



imposta sul reddito», ma anche quelli che applicano la ritenuta a titolo d'acconto), renderà necessaria questa certificazione, perché sul fronte dei cessionari o committenti l'articolo 17-ter non fa più riferimento a Stato, organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi, Cciaa, istituti universitari, aziende sanitarie locali, eccetera, ma si riferisce ora semplicemente alle «amministrazioni pubbliche».

Le note di lettura al decreto chiariscono che vengono coinvolte, quindi, tutte le operazioni effettuate, dal primo luglio, «nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat» e non solo queste. Inoltre viene confermata dalla conversione in legge l'estensione dello split payment alle società controllate, anche indirettamente, in base all'articolo 2359 del Cc, primo comma n. 1) e 2), dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri, e quelle controllate, anche indirettamente, attraverso la maggioranza di voti esercitabili in assemblea, da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni. Anche le operazioni con società quotate inserite nell'indice «Ftse Mib della Borsa italiana» saranno soggette alla scissione dei pagamenti.

**Per non indurre in errore involontario viene quindi disposto che il cedente o prestatore possa richiedere – si tratta di una facoltà – al cessionario o committente di rilasciare un documento che attesti la sua riconducibilità a soggetto per il quale si applicano le disposizioni sullo split payment. Ove il cessionario o committente sia debitore d'imposta per effetto dell'inversione contabile, resta confermata, naturalmente, la non applicazione dello split payment.**

**Invitiamo gli Ordini territoriali, nel qual caso, a rendere nel caso detta dichiarazione nei modi e nelle forme di legge a mezzo posta certificata per avere certezza della "data certa".**

Cordiali saluti,

Il Presidente  
Andrea Sisti, dottore agronomo

